



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CIRCOLARE N. 14/2018

Reggio nell'Emilia, lì 23 novembre 2018

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Novità in tema di Fatturazione Elettronica – D.L. 119/2018 e successivi

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica, anche a seguito delle novità introdotte con il decreto legge 119/2018.

Moratoria sulle sanzioni per il primo semestre del 2019

Fino al 30 giugno 2019 sarà possibile trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine (mensile o trimestrale) della liquidazione IVA, senza l'insorgere di sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell'IVA). Le sanzioni saranno ridotte dell'80% se le fatture saranno trasmesse entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo. Considerando le ulteriori riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso nei 90 giorni, la sanzione sarà pari al 2% dell'IVA.

Nuovo termine trasmissione fattura immediata dal secondo semestre 2019

Con decorrenza dal 01 luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (consegna del bene o prestazione del servizio). Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione mediante il Sistema di Interscambio, il nuovo termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione deve comprendere anche la trasmissione allo SdI. Nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione e quella di trasmissione della fattura non coincidano, dovrà essere indicata in fattura la data di effettuazione dell'operazione.

Nessuna variazione invece per quanto riguarda il termine di emissione delle fatture differite.

Le fatture emesse potranno essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al medesimo mese di effettuazione dell'operazione.

Novità in tema di detrazione IVA

Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato, con riferimento al periodo in cui l'operazione è stata eseguita, se l'acquirente riceve e annota la fattura entro il termine di liquidazione dell'IVA del medesimo periodo. In altre parole, il diritto alla detrazione può essere esercitato se la fattura viene ricevuta entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893





Questo non vale in riferimento ad operazioni effettuate “a cavallo d’anno”, cioè per quelle operazioni effettuate nell’anno 20xx le cui fatture sono ricevute nell’anno 20xx+1.

Ad esempio, nel caso di un acquisto effettuato a dicembre 2018 con la relativa fattura ricevuta a gennaio 2019, l’Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio 2019, confluisce nella liquidazione IVA del mese di gennaio.

Rimane quindi sempre rilevante la data di ricezione – tramite SdI - della fattura elettronica, che attesta, appunto, il momento in cui vi è il materiale possesso della fattura elettronica necessaria a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Da sottolineare che il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione rimane quello previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di effettuazione dell’operazione, previa registrazione della fattura ricevuta.

Annotazione fatture di acquisto

Viene abrogato l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, poiché l’adempimento risulta assolto in via automatica per le fatture elettroniche trasmesse mediante SdI.

Abrogazione spesometro

I soggetti rientranti nel regime dei minimi/forfetari non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica, pertanto, essendo stata abrogata, dal 01.01.2019, la comunicazione cd. Spesometro, le fatture ricevute da tali soggetti non sono oggetto di alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Natura

Per le fatture elettroniche relative a cessione di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA (non imponibile, esclusa, ecc..) dovrà essere compilato il campo “Natura”, pena lo scarto della stessa. L’indicazione della natura non esime comunque dall’inserimento anche della normativa di riferimento, obbligatoria ai sensi del DPR 633/72 sull’IVA.

Reverse Charge

Per le operazioni in regime di reverse charge interno (ad esempio nel caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie per i servizi resi su un immobile), la fattura verrà emessa in formato elettronico e trasmessa tramite SdI, con l’indicazione della natura “N6” perché si tratta di un’operazione in inversione contabile. Il destinatario, che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta, avrà la facoltà di predisporre un altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione della fattura e inviare tale “autofattura” allo SdI. Questa facoltà può essere di particolare interesse nel caso in cui si abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica.

Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti da un soggetto non residente), il cessionario/committente che riceve il bene o il servizio non è sottoposto alle regole di fatturazione elettronica (ma rimane l’obbligo di



integrazione della fattura ovvero di emissione di autofattura) poiché in tali situazioni lo stesso è obbligato ad inviare la comunicazione del cd. “esterometro”.

Autofattura per omaggi e fattura per passaggi interni

A partire dall'01.01.2019 le autofatture per omaggi e le fatture emesse per passaggi interni, ex. art. 36 DPR 633/72, andranno emesse in formato elettronico e inviate allo Sdl. In tali casi la fattura verrà inviata allo Sdl dall'emittente e sarà ricevuta dallo stesso emittente, il quale, nel documento, sarà indicato sia come cedente che come cessionario.

Fatture emesse nel 2018

Una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale. Una nota di variazione emessa nel 2019 ma relativa ad una fattura emessa nel 2018, dovrà essere gestita in modalità elettronica con trasmissione della stessa allo Sdl.

Operazioni fuori campo IVA

Rimane non obbligatoria l'emissione di una fattura per le operazioni effettuate fuori campo IVA. È però consentita l'emissione e la trasmissione di fatture elettroniche per operazioni fuori campo IVA con indicazione del codice natura N2.

Fattura emessa in modalità cartacea

Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019 da parte del cedente/prestatore determina l'impossibilità, per l'acquirente, di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

L'acquirente deve pertanto attivarsi chiedendo al fornitore l'emissione della fattura elettronica tramite Sdl e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l'operazione con l'emissione di un'autofattura, ai sensi dell'art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/97.

Se l'acquirente provvede comunque a detrarre l'IVA contenuta in una fattura ricevuta in formato cartaceo anziché elettronico, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine della liquidazione periodica IVA del periodo, riceva la fattura elettronica e provveda allo storno della registrazione precedente e con annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti.

Partita IVA inesistente

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA, oppure un codice fiscale, inesistente in Anagrafica tributaria, lo Sdl scarnerà la fattura in quanto non conforme alle prescrizioni previste.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafica tributaria, lo Sdl non scarnerà la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.

Garante Privacy

Il Garante della Privacy si è recentemente esposto in tema di tutela della privacy nel processo di fatturazione elettronica. Tuttavia, ad oggi niente fa supporre un possibile rinvio dell'adozione della misura obbligatoria, poiché sono in previsione



alcuni limitati ritocchi volti a correggere le osservazioni rilevate dallo stesso Garante.

Lo Studio resta a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che si rendano necessari oltre a provvedere a informarvi tempestivamente per ogni ulteriore novità futura.

A disposizione, porgiamo i migliori saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI & COMMERCIALISTI